

**SUAP del Lazio
Loro SEDI**

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

collegio.frosinone@pec.peritiagrari.it

collegio.roma@pec.peritiagrari.it

collegio.rilvt@pec.peritiagrari.it

presidente.odaf.lazio@conafpec.it

federazione.lazio@pecagrotecnici.it

OO.PP.

cialazio@pec.it

federlazio@confagricoltura.legalmail.it

copagrilazio@pec.it

laazio@pec.coldiretti.it

e, p.c.:

Aree Decentrate Agricoltura

Lazio Nord

Lazio Centro

Lazio Sud

Loro SEDI

OGGETTO: L.R. n.1/2020 - Circolare informativa

La L.R. 27 febbraio 2020, n. 1 “*Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione*”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 al BURL n. 17 del 27/02/2020 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione, prevede l’istituzione presso la Direzione Regionale Agricoltura e le sue Aree Decentrate competenti per territorio, di un “*Sistema autorizzativo per l’agricoltura*” mirato a garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione relative alle attività rurali aziendali di cui all’art. 2 L.R. 14/2006.

Ciò ha grande ricaduta sull’organizzazione dell’attività dei SUAP: azioni di coordinamento, confronto, istituzione di tavoli tecnici, stipula di protocolli e di convenzioni tra amministrazioni competenti, con la Direzione scrivente, rapporti con il Rappresentante Unico Regionale nelle conferenze di servizi decisorie, simultanee e sincrone, indette nell’ambito delle procedure autorizzative nel settore agricolo.

Nelle more dell’adozione della DGR di standardizzazione delle procedure i SUAP comunali possono da subito trovare nel Sistema Autorizzativo un supporto univoco per la gestione delle procedure amministrative di competenza, con il coordinamento della Direzione Regionale Agricoltura.

Tutto ciò premesso e allo scopo di rendere più agevole la comprensione delle nuove norme ed, al contempo, fornire una guida per i numerosi commi di cui l’articolo 8 è costituito, si è ritenuto opportuno, da parte della Direzione scrivente, elaborare la presente nota informativa nell’ottica della migliore collaborazione tra PP.AA.

Inoltre, vista la ricaduta che tale legge ha, in particolare, sull'organizzazione dell'attività amministrativa degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, sia nel caso in cui le funzioni dei medesimi vengano esercitate in proprio dai Comuni (singolarmente o in forma associata) accreditati presso il Ministero dello Sviluppo Economico (art. 4, c. 5, D.P.R. 160/2010), sia nel caso in cui le stesse siano state delegate dai Comuni alla Camera di Commercio territorialmente competente (art. 4, c. 11, D.P.R. 160/2010), con la presente nota si vuole dare ampia diffusione agli aspetti normativi maggiormente rilevanti affinché vengano quanto prima ed uniformemente resi esecutivi sul territorio regionale.

Entrando nello specifico, si rappresenta che il citato **articolo 8**, denominato “*Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura*”, come in precedenza anticipato, viene istituito presso la Direzione Regionale competente in materia di agricoltura, nonché presso le Aree Decentrate dell'Agricoltura (ADA), un “*Sistema autorizzativo per l'agricoltura*” mirato a “*garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione relative alle attività rurali aziendali di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche*” (**comma 1**).

Considerato che l'operatività del sistema autorizzativo prevede la predisposizione e l'organizzazione di mezzi tecnici, di procedure e di risorse umane utili alla gestione delle informazioni prodotte, anche con modalità informatiche, utilizzate e condivise dalle amministrazioni competenti al rilascio di atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati relativi alle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione attinenti le attività rurali aziendali, **il comma 3** stabilisce che la Regione promuove a tal fine azioni di coordinamento e di confronto, anche mediante l'istituzione di tavoli tecnici, la stipula di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni competenti, atteso che la Direzione regionale competente in materia di agricoltura possa svolgere la funzione di amministrazione procedente nell'ambito delle procedure suddette sulla base di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tale funzione viene ulteriormente tracciata nel successivo **comma 4**, che designa la Direzione quale Rappresentante Unico Regionale (RUR) nelle conferenze di servizi decisorie di cui al c. 2 dell'articolo 14 della L. 241/1990 e successive modifiche da svolgersi in forma simultanea e modalità sincrona e indette nell'ambito delle sopra citate procedure.

Il comma 5 della norma, operando un esplicito richiamo a quanto disposto al c. 2 dell'art. 4 della Legge 154 del 2016, richiama l'attenzione sulla disciplina prevista dal D.P.R. 160 del 2010 che, al c. 1 dell'art. 2, individua il SUAP quale “*...Omissis...Unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività...omissis*”.

Il successivo comma 17, ai fini dell'inizio attività, individua nell'amministrazione procedente il soggetto a cui inviare la comunicazione di cui all'articolo 4 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, la notifica sanitaria di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852/2004 del 29 aprile 2004 relativa all'igiene dei prodotti alimentari ed infine la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della L. n.241/1990, necessaria, tra l'altro, per l'esercizio delle attività multifunzionali di cui all'articolo 2 della L.R. n.14/2006 che configurino un servizio al pubblico, nonché per l'esercizio delle attività multimpreditoriali, qualora non specificamente disciplinate da altre disposizioni statali quali il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Proprio in riferimento ai casi di inizio attività ricadenti nella SCIA che prevedano l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri non pertinenti o comunque non riferiti alla realizzazione di interventi, delle opere, dei manufatti in genere, delle modifiche delle funzioni a cui gli immobili sono destinati, **il comma 23** stabilisce che l'inizio attività è condizionato all'acquisizione di tali atti anche con le modalità della conferenza di servizi a norma del c. 3 dell'articolo 19 bis della l. 241/1990.

Nelle more dell'adozione della prossima Deliberazione della Giunta Regionale che detterà le linee guida per la standardizzazione delle procedure, unitamente all'approvazione dei criteri e dei contenuti della modulistica per la presentazione dell'istanza, per le modalità di verifica della documentazione (**comma 6**), per

la modalità di partecipazione dei CAA alle attività del sistema autorizzatorio e le indicazioni sulla stipula degli accordi di cooperazione tra PP.AA. , i SUAA comunali comunque denominati, garantendo la trasparenza, la celerità e la continuità dell'azione amministrativa relativa all'esercizio delle attività agricole nel rispetto della normativa al momento vigente, possono trovare comunque anche nell'immediato nel Sistema Autorizzativo, a partire dalla data di entrata in vigore di tale norma, un supporto univoco per la gestione delle procedure amministrative di competenza (**comma 5**), comprese quelle attinenti la gestione dell'inizio attività e del procedimento unico di cui agli articoli 7 e 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, c. 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche (**comma 9**).

Tale supporto potrà al meglio essere fornito in considerazione della funzione di coordinamento che la Direzione Agricoltura potrà avere solo se portata a conoscenza dei procedimenti autorizzativi regionali in virtù dell'obbligo, sia della nomina del Rappresentante Unico Regionale nell'ambito della competente Direzione Agricoltura, sia della comunicazione prevista dal **comma 24** utile per l'aggiornamento degli elenchi per le attività di diversificazione agricola di cui alla L.R. n.14/2006.

Da ultimo si sottolineano le modifiche apportate proprio alla L.R. n.14/2006 dal **comma 30** e, in particolare, si coglie l'occasione per chiarire che nell'attuale testo consolidato della L.R. 14/2006, nel c. 2 dell'art. 2 quater, il termine di trenta giorni previsto è da intendersi, ad una lettura congiunta e coordinata con quanto disposto al **comma 24** dell'art. 8 della L.R. 1/2020, come termine che decorre dalla conclusione delle procedure amministrative di inizio attività in capo alle amministrazioni comunali, esperito il quale la documentazione prescritta al c. 3 della L.R. 14/2006, deve essere inviata alla Direzione Regionale Agricoltura ai fini di quanto previsto al c. 1 della medesima norma.

Il Dirigente dell'Area

Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio
e Regime delle Autorizzazioni

(Dott. Agr. Fabio Genchi)

Il Dirigente dell'Area

Processi di Qualificazione, Valorizzazione
e Multifunzionalità

(Dott.ssa Amalia Vitagliano)

Il Direttore Regionale

(Dott. Ing. Mauro Lasagna)